



**PROVINCIA DI GENOVA**  
**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**  
**DIREZIONE AMBIENTE, AMBITI NATURALI E TRASPORTI**  
**SERVIZIO ACQUA E RIFIUTI**

**Prot. Generale N. 0079607 / 2013**

**Atto N. 3465**

**OGGETTO: R.R. 10 luglio 2009 n.4, D. Lgs. 3 aprile 2006 n.152 ss.mm.ii.: approvazione del "Piano di Prevenzione e Gestione relativo alle acque di prima pioggia e di lavaggio" e autorizzazione allo scarico in rio di acque reflue industriali derivanti dal Centro di Raccolta Differenziata di Rifiuti sito in Via Seraschi nel Comune di Leivi.**

In data 26/07/2013 il/la sottoscritto/a **FONTANELLA PAOLA** ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

Visti l'Art. 107, commi 1, 2 e 3 del T.U. "Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", approvato con D.Lgs. n. 267 del 18-08-2000 e l'Art. 33 dello Statuto della Provincia di Genova;

Visto altresì l'Art. 4, comma 2 del D.Lgs 165/01;

Richiamato il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

**SITUAZIONE DI BILANCIO E OSSERVAZIONI DEI SERVIZI FINANZIARI**

(Art. 31 Regolamento Contabilità)

S E	Codice	Cap	Azione	Importo €	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CIG	CUP	Note
					N	Anno	N	Anno	N	Anno			
<b>TOTALE ENTRATE</b>													
<b>TOTALE SPESE</b>													

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE**

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (ART. 151, COMMA 4°, T.U. APPROVATO CON D.LGS N° 267/2000).

Si attesta la regolarità contabile e l'esistenza della copertura finanziaria del presente provvedimento ai sensi dell'art. 151, comma 4° del T.U. approvato con D.LGS. n. 267/2000

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARIO  
O SUO DELEGATO

GENOVA, lì 26 luglio 2013

Visto il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

Vista, in particolare, la Sezione II della Parte III del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. , “Tutela delle acque dall'inquinamento”;

Vista la l. r. 16 agosto 1995, n. 43, “Norme in materia di valorizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento”;

Visto il Regolamento Regionale 10 luglio 2009 n.4 “Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio aree esterne che reca al Capo II, la disciplina prevista dall'art. 113, comma 3 del D.Lgs. 152/06;

Vista la deliberazione n. 16 del 18 giugno 2013 avente oggetto il “Bilancio di previsione per l'esercizio 2013 e bilancio pluriennale 2013/2015” approvata dal Commissario straordinario con i poteri del Consiglio provinciale;

Vista la deliberazione n. 65 del 18 giugno 2013 avente oggetto “Piano esecutivo di gestione e delle performance (PEGP) 2013: approvazione” approvata dal Commissario straordinario con i poteri della Giunta provinciale;

Vista l'istanza presentata dal Comune di Leivi ( Via IV Novembre 1 ) assunta al protocollo Provinciale con numero 0059130 in data 30.05.2013, con la quale si chiede l'approvazione del Piano di Prevenzione e Gestione relativo alle acque di prima pioggia e di lavaggio del centro di raccolta differenziata dei rifiuti sita in Via Seraschi nel Comune di Leivi;

Rilevato che le acque di “prima pioggia e lavaggio”, qualora provengano dalle superfici scolanti di insediamenti e installazioni individuate all'art. 7 del Regolamento Regionale 10 luglio 2009 n 4, debbano essere gestite e trattate in modo da garantire che l'impatto ambientale delle stesse acque sia contenuto entro i limiti fissati dalla tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.;

Rilevato che le acque meteoriche di dilavamento ricadenti sulle superfici scolanti degli insediamenti produttivi di cui all'art. 7 del Regolamento Regionale n.4/09 sono state indicate dal regolamento stesso a rischio di contaminazione;

Considerato che l'immissione delle acque di dilavamento, per le quali il regolamento regionale n. 4/2009 introduce l'obbligo della raccolta e del convogliamento a un sistema di trattamento, effettuato tramite un sistema stabile di collettamento che colleghi senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo nel corpo recettore di acque reflue in acque superficiali e rete fognaria, costituisce a tutti gli effetti uno scarico, così come definito dall'art.74 comma 1 lett. ff) del D.lgs. 16 gennaio 2008 n.4;

Ritenuto, sulle base delle considerazioni sopra espresse, che l'immissione delle acque di dilavamento, oggetto del piano di prevenzione e gestione presentato dal Comune di Leivi, debbano essere considerate a tutti gli effetti come acque reflue il cui scarico è soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 124 comma I del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 e s.m.i.;

Visto il parere igienico sanitario inviato dalla A.S.L. 4 “Chiavarese” U.O. Igiene e Sanità Pubblica con nota prot. n.34066 del 24.07.2013, assunta al protocollo provinciale del 25.07.2013 n. 79195, con il quale esprime parere igienico sanitario favorevole all'istanza di autorizzazione formulata dal Comune di Leivi;

Vista la relazione istruttoria redatta dai tecnici della Direzione Ambiente Ambiti Naturali e Trasporti, Servizio Acqua e Rifiuti Ufficio Acqua, da intendersi qui richiamata come atto presupposto del presente provvedimento dalla quale emerge:

## **Attività**

L'insediamento che dovrà essere realizzato in Via Selaschi dal Comune di Leivi, consiste in un centro per la raccolta differenziata di rifiuti non pericolosi e pericolosi prodotti sul territorio di competenza dell'Amministrazione Comunale. Presso tale centro verranno conferite prevalentemente le seguenti tipologie di rifiuti :

- rifiuti ingombranti misti;
- grandi bianchi;
- fiuti di carta e cartone;
- scarti di oli minerali;
- rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche;

- batterie al piombo e pile
- tubi fluorescenti e altri rifiuti contenenti mercurio;
- rifiuti legnosi;
- rifiuti metallici;
- medicinali;
- tonner

Le attività svolte presso l'insediamento consisteranno in: cernita dei rifiuti conferiti in base alla loro tipologia, eventuale riduzione volumetrica, deposito preliminare dei rifiuti da avviare a smaltimento, messa in riserva dei rifiuti da avviare a recupero.

I rifiuti sopra elencati verranno stoccati all'interno di cassoni scarrabili e compattatori scarrabili posizionati all'aperto, ad esclusione di alcuni contenitori che verranno stoccati al coperto sotto pensilina metallica.

Il centro di raccolta rifiuti differenziati insisterà su un'area di circa 720 m<sup>2</sup>, delimitata da cancello di accesso e recinzione metallica. Tale area sarà interamente dotata di pavimentazione in conglomerato bituminoso.

Sono state individuate come scolanti ed interessate dalla raccolta delle acque di dilavamento le seguenti aree:

- aree di carico – scarico e stoccaggio dei rifiuti;
- strade di accesso e piazzali di manovra dei mezzi.

Le acque meteoriche ricadenti sull'intera superficie, dotata di apposite pendenze di scorrimento, saranno raccolte mediante una idonea rete di regimazione, che convoglierà le acque ad un apposito impianto di depurazione.

Il progetto prevede la raccolta dei primi cinque millimetri di acque piovane ricadenti sull'intera area e successiva depurazione delle stesse mediante un impianto di trattamento di tipo fisico.

In relazione alla specifica attività svolta presso l'insediamento le acque meteoriche, scorrendo sulle superficie impermeabili dell'area ecologica e dilavando i rifiuti stoccati, possono risultare contaminate da sostanze inquinanti quali oli ed idrocarburi persi dai mezzi meccanici e da sedimenti solidi quali sabbie, polveri e residui vari.

### **Impianto di depurazione**

Le acque meteoriche raccolte, verranno fatte defluire in un pozzetto deviatore e da questo, i primi 5 mm verranno convogliati all'impianto di depurazione, mentre le restanti acque defluiranno dal troppo pieno del pozzetto deviatore e scaricate direttamente nel corpo recettore.

L'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia si compone essenzialmente di:

- ripartitore di portata costituito da un pozzetto in polietilene ( 300 lt ) dotato di by-pass. La ripartizione delle portate tra "acque di prima pioggia" e di "seconda pioggia" si attua al riempimento della vasca di accumulo opportunamente dimensionata per contenere il volume di acque meteoriche da depurare. Le acque di "seconda pioggia", considerate sufficientemente diluite, verranno convogliate direttamente al recapito finale;
- vasca di trattamento "prima pioggia" composta dalla sezione di accumulo e rilancio con volume utile di stoccaggio pari a 5 m<sup>3</sup>, dotata di pompa di rilancio sommersa delle acque alla successiva fase di depurazione e sezione di separazione idrocarburi, anch'essa di capacità pari a 5 m<sup>3</sup>, dotata di disoleatore statico e sistema di smorzamento della turbolenza;
- pozzetto di campionamento.

L'impianto di trattamento sopra descritto, presenta una capacità utile di accumulo pari a 5 m<sup>3</sup>, ossia in grado di raccogliere le acque di prima pioggia ricadenti su una superficie impermeabile di circa 1000 m<sup>2</sup>.

Lo scarico delle acque, in uscita dall'impianto di depurazione, viene effettuato nel Rio Marocchi che scorre nelle immediate vicinanze.

Nel Piano di Prevenzione e di Gestione si attesta che i sistemi di trattamento ed i materiali adottati sono conformi alle norme DIN 1999 ed alle norme UNI EN 858 ed in grado di garantire il rispetto dei limiti allo scarico di cui alla tabella 3 i colonna dell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i..

Il Piano di Prevenzione e di Gestione presentato dal Comune di Leivi, contiene la documentazione relativa al disciplinare delle operazioni di prevenzione e gestione contenente le informazioni di cui al punto 3) dell'Allegato A del Regolamento Regionale 10 luglio 2009 n.4.

Ritenuto che possa farsi luogo al rilascio dell'autorizzazione allo scarico e alla contestuale approvazione del "Piano di Prevenzione e Gestione relativo alle acque di prima pioggia e di lavaggio", con le prescrizioni contenute nella relazione tecnica citata e riportate nella parte dispositiva;

#### DISPONE

- 1) di approvare il "Piano di Prevenzione e Gestione relativo alle acque di prima pioggia e di lavaggio" predisposto dal Comune di Leivi ai sensi dell'art.9 del Regolamento Regionale 10 luglio 2009 n.4 "disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne";
- 2) di autorizzare il Comune di Leivi allo scarico delle acque reflue industriali derivante dall'Isola Ecologica sita in Via Selaschi nel Comune di Leivi, ed aventi recapito nel Rio Marocchi, nel punto di coordinate geografiche in proiezione Gauss-Boaga Longitudine Est 1.527.137 e Latitudine Nord 4.910.208, ai sensi della Parte III del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., e della la l. r. 16 agosto 2005, n. 43, nel rispetto dei limiti di cui alla tabella 3, I colonna, dell'Allegato 5 alla parte III del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152,
- 3) di sottoporre Comune di Leivi in relazione all'autorizzazione suddetta, al rispetto delle seguenti prescrizioni;
  - a) il Comune di Leivi dovrà comunicare alla Provincia di Genova Direzione Ambiente Ambiti Naturali e Trasporti e all'ARPAL Dipartimento Provinciale di Genova, la data di attivazione degli scarichi **tempestivamente**, al più tardi contestualmente all'invio delle prime analisi di controllo previste alla successiva lett. x ;
  - b) le pendenze di scorrimento delle superfici impermeabili interessate dovranno essere tali da garantire il regolare deflusso delle acque ai sistemi di raccolta e convogliamento ( caditoie, pozzetti, griglie, ecc.);
  - c) l'impianto di depurazione dovrà essere sottoposto a corretta e costante manutenzione e le relative apparecchiature dovranno essere tenute sempre in perfetta efficienza così come indicato nel "disciplinare delle operazioni di prevenzione e gestione" di cui al punto 3 dell'Allegato A del R.R. 10 luglio 2009 n.4;
  - d) il supporto filtrante inserito nel disoleatore finale dovrà essere periodicamente pulito al fine di garantire sempre una buona efficienza di depurazione;
  - e) l'intera rete di captazione e raccolta delle acque meteoriche e di lavaggio (canalette, cunette vasche di raccolta, pozzetti, pompe di rilancio, etc...) dovrà essere tenuta costantemente libera da detriti e perfettamente efficiente; i disservizi relativi alla pompa di rilancio della vasca di accumulo dovranno essere annotati sul quaderno di manutenzione e registrazione dati dello scarico, specificando ora e data del guasto e data e ora del ripristino;
  - f) la vasca di accumulo dell'impianto di depurazione di tipo fisico, impiegato per il trattamento dei primi 5 mm di acque di pioggia ricadenti sull'area interessata dal deposito dei rifiuti, dovrà essere completamente vuota entro un arco di tempo di 48 dall'ultimo evento meteorico;
  - g) in caso di evento meteorico prolungato e continuo oltre le ore indicate al punto f), la vasca di accumulo dell'acqua di "prima pioggia", dovrà comunque essere completamente svuotata entro la prima ora successiva alla cessazione dell'evento meteorico;
  - h) la superficie delle aree esposte ad inquinamento dovrà essere mantenuta in buon stato di manutenzione priva di crepe, fessurazioni, buche, ecc., al fine di evitare infiltrazioni negli strati superficiali del suolo di acque contaminate;

- i) il pozzetto di deviazione di flusso dovrà essere sottoposti a periodici controlli al fine di rimuovere eventuali materiali grossolani che possono ostacolare il buon funzionamento degli stessi;
  - j) l'area interessata direttamente allo stoccaggio dei rifiuti dovrà essere sottoposta ad periodiche operazione di scopamento e di lavaggio;
  - k) i valori limite di emissione non potranno essere in alcun caso conseguiti mediante diluizione con acque prelevate allo scopo;
  - l) la ditta dovrà provvedere all'esecuzione di analisi di controllo allo scarico ogni 12 mesi sui seguenti parametri: pH, solidi sospesi totali, COD, idrocarburi totali. Le analisi dovranno essere eseguite su campioni medi compositi sulle tre ore con metodiche IRSA-CNR. Modalità di campionamento differenti dovranno essere giustificate nel verbale di campionamento. I risultati analitici dovranno essere trasmesse alla Provincia tempestivamente. Le analisi dovranno essere eseguite da Tecnico abilitato, il quale dovrà indicare nel referto l'appartenenza al proprio Ordine Professionale e i metodi analitici utilizzati. I risultati dovranno essere corredati da un verbale di campionamento che contenga la descrizione dello stato di funzionamento dell'impianto di depurazione all'atto del campionamento, delle modalità di campionamento, delle modalità di conservazione del campione. Le operazioni di campionamento, prelievo e conservazione del campione dovranno essere conformi alle metodiche IRSA CNR;
  - m) le prime analisi di cui al punto 3 lett. l), dovranno essere effettuate entro 90 giorni dalla data di attivazione dello scarico - che dovrà essere comunicata con le modalità indicate alla precedente lett. a) - salvo periodi di particolare siccità, e comunque al primo evento meteorico utile;
  - n) per lo smaltimento dei rifiuti derivanti dalle periodiche operazioni di pulizia degli impianti di depurazione, dovrà essere impiegata apposita ditta autorizzata ai sensi di legge; la documentazione relativa alle operazioni di smaltimento dovrà essere conservata dal titolare dello scarico e messa a disposizione, su richiesta della Provincia di Genova e delle strutture di controllo per un periodo di cinque anni;
  - o) i cassoni scarrabili posizionati sul piazzale dovranno essere mantenuti coperti con teloni o attrezzature equivalenti, quando non sono in corso le operazioni di carico e scarico degli stessi;
  - p) i lavori e le opere di adeguamento alle previsioni del piano di prevenzione e gestione approvato ed alle prescrizioni dettate dall'autorità competente, dovranno essere ultimati entro 12 mesi dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio della Provincia di Genova.
- 4) di richiedere all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure di effettuare sugli scarico campionamenti e analisi con cadenza annuale sui seguenti parametri: pH, solidi sospesi totali, idrocarburi totali, COD.
- 5) di trasmettere il presente provvedimento all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure ai fini dell'esercizio delle funzioni di controllo.

Non sarà consentito lo scarico di acque, provenienti da attività ed impianti non espressamente contemplati nella presente autorizzazione. L'eventuale necessità di trattare acque diverse dovrà essere preventivamente comunicata all'Amministrazione Provinciale. Qualunque ampliamento e/o modifica sostanziale dell'impianto di depurazione o del ciclo produttivo che determini variazioni della qualità delle acque da sottoporre a trattamento, dovrà essere preventivamente autorizzato dalla Provincia di Genova, fermo restando l'osservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione al momento in vigore;

Dovranno essere resi sempre accessibili l'impianto di trattamento e lo scarico per campionamenti e sopralluoghi ai sensi dell'art. 101, comma 3 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

Il titolare dello scarico, ai sensi dell'art. 11, punto 5, della l. r. 16 agosto 1995, n. 43, dovrà tenere un quaderno di registrazione dei dati e di manutenzione contenenti le seguenti informazioni:

- data e ora di disservizi dell'impianto di depurazione;
- periodo di fermata dell'impianto (ferie, manutenzioni...);
- manutenzioni ordinarie e straordinarie all'impianto trattamento reflui;
- data e ora dei prelievi effettuati per le analisi periodiche
- quanto espressamente indicato nella parte prescrittiva del presente provvedimento.

Tale quaderno dovrà essere a fogli non staccabili e i suoi fogli dovranno essere numerati a cura del titolare

Determinazione n. 3465 del 29 luglio 2013

dello scarico. Esso dovrà essere esibito a richiesta della Provincia e delle strutture tecniche di all'art. 5 della l. r. 43/95, unitamente ad eventuali e ulteriori documenti relativi al trasporto di acque, fanghi e liquami.

La presente autorizzazione ha validità di quattro anni, a decorrere dalla data della sua emanazione, ai sensi dell'art. 124, comma 8 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Il titolare dello scarico dovrà presentare domanda di rinnovo dell'autorizzazione un anno prima della sua scadenza.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR ai sensi di legge entro 60 gg. dalla trasmissione dello stesso.

Genova, 26.07.2013

BG/bg

Il Dirigente  
(Dott.ssa Paola Fontanella)

**Attestazione di esecutività**

La determinazione dirigenziale è diventata esecutiva, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del TUEL d.Lgs 267/2000 o dell'art. 77, comma 4, del Regolamento Provinciale sull'ordinamento degli uffici e

dei servizi, dal 26 luglio 2013

f.to Il Segretario Generale o suo delegato

Genova, li 26 luglio 2013

**Certificato di pubblicazione**

La determinazione dirigenziale è stata pubblicata all'Albo Pretorio On Line della Provincia dal

**29 luglio 2013 al 13 agosto 2013**